



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020

Oggetto:	MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
-----------------	---

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese **Settembre** alle ore **20:30** in videoconferenza giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO		X	CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 16 Assenti: 1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglieredott. Carmelo Sinopoli.

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Andrea Barbera.

Entrambi in collegamento dalla sala Giunta di Villa Casati.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Risulta presente in collegamento il Consigliere Lauria – Gruppo Consiliare PD, per cui i presenti risultano in numero di 17.

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.09.2020;

Richiamato l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), che:

- al comma 640 individua il presupposto della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- al comma 641 dispone che la T.A.R.I. sia dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- al comma 645 stabilisce che, fino all'attuazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la superficie delle unità immobiliari assoggettabili alla T.A.R.I. è costituita da quella calpestable;
- al comma 651 dispone che nella commisurazione della tariffa della T.A.R.I. i comuni tengano conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- al comma 652 prevede che, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, i comuni possano commisurare la T.A.R.I. alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- al comma 654 dispone che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana;
- al comma 658 richiede che nella modulazione della tariffa siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- al comma 660 consente ai comuni di deliberare delle agevolazioni speciali, a condizione che la relativa copertura sia assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Considerata la gravità della crisi economica ed occupazionale causata dall'emergenza sanitaria COVID 19;

Ravvisata la necessità di introdurre misure a favore:

- delle attività economiche insediate soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID 19;
- delle attività economiche insediate non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID 19 che abbiano, comunque, effettuato una sospensione volontaria dell'attività;
- delle utenze domestiche economicamente disagiate;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, che all'art. 14, comma 3, lettera a), testualmente recita: *“A norma dell'articolo 1, comma 652, della citata L. 147/2014, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall'articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014: a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall'articolo 9 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), riportate nell'Allegato B) al presente regolamento”*;

Appurato, pertanto, che fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico il Comune di Muggiò applicherà la T.A.R.I. semplificata con metodo T.A.R.S.U.;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, in titolo *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, che:

- **all'art. 1.6 testualmente recita** *“1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del D.P.R. 158/1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche”*;

- **all'art. 3 testualmente recita:**

“3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle

utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;

3.2 L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1;

3.3 L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa;

3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2”;

Visto lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), che è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” e dalla “Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali” in seduta congiunta del 24.09.2020, e giudicatolo meritevole di approvazione;

Preso atto che le agevolazioni proposte sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, sono finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente e trovano copertura ai capitoli 111073005-TARI AGEVOLAZIONI SPECIALI COVID-19 e 111073006-TARI AGEVOLAZIONI SPECIALI COVID-19 - A.A. LIBERO del Bilancio 2020, che presentano la necessaria disponibilità;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), aggiungendo in calce all'art. 20-AGEVOLAZIONI SPECIALI l'art. 20-bis in titolo AGEVOLAZIONI SPECIALI PER COVID 19, come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9) del citato D.Lgs. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17
Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. **Di modificare**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), aggiungendo in calce all'art. 20-AGEVOLAZIONI SPECIALI l'art. 20-bis in titolo AGEVOLAZIONI SPECIALI PER COVID 19, come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente provvedimento;
2. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

INDI

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 0

Il Consiglio Comunale, con distinta e separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii, *Testo unico degli enti locali*.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 4 del 29.09.2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Andrea Barbera
(sottoscritto digitalmente)

ART. 20-BIS - AGEVOLAZIONI SPECIALI PER COVID 19

1. Per l'anno 2020, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche, diverse dalle attività industriali ed artigianali, soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID19 beneficiano, se regolarmente dichiarati a fini TA.RI., di una riduzione del 90% della tassa sui rifiuti per tutto il periodo di sospensione obbligatoria dell'attività medesima. La riduzione è calcolata a giorni e applicata d'ufficio sulla base delle risultanze della banca dati TA.RI. alla data di formazione degli avvisi di pagamento. Per le attività industriali ed artigianali, la riduzione del 90% è calcolata a giorni e applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti, con onere della prova a carico del richiedente, l'effettiva sospensione dell'attività.
2. Per l'anno 2020, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID 19 che abbiano, comunque, effettuato una sospensione volontaria dell'attività beneficiano, se regolarmente dichiarati a fini TA.RI., di una riduzione del 45% della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per tutto il periodo di sospensione volontaria dell'attività medesima. La riduzione è calcolata a giorni e applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti, con onere della prova a carico del richiedente, l'effettiva sospensione dell'attività.
3. Per l'anno 2020, nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del D.L. 124/2019 (c.d. TA.RI. Sociale), le abitazioni di residenza, e relative pertinenze, dei cittadini economicamente svantaggiati in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato beneficiano di una riduzione 30% della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'intero anno d'imposta. L'agevolazione è riconosciuta per una sola utenza ad uso domestico, e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti predetti. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it ovvero via e-mail a tributi@comune.muggio.mb.it entro il 16.03.2021, con cui l'interessato dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE ed il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, allegando idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
4. Le agevolazioni speciali di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.